

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E IL  
FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI  
FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.Re.F.)**

**- INDICE -**

**TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1** *(Natura giuridica)*

**Art. 2** *(Mission strategica)*

**Art. 3** *(Funzioni)*

**Art. 4** *(Il Regolamento)*

**Art. 5** *(Il Piano annuale di Attività)*

**Art. 6** *(La Relazione annuale)*

**TITOLO II - LE RELAZIONI DELL'ISTITUTO CON L'ESTERNO**

**Art. 7** *(Il Sistema Regionale Allargato e delle Autonomie Locali)*

**Art. 8** *(Cooperazione con le università lombarde e con enti del settore della formazione)*

**Art. 9** *(Cooperazione internazionale e interregionale)*

**Art. 10** *(Partecipazione a società, fondazioni, associazioni o consorzi)*

**Art. 11** *(Patrocinio)*

**TITOLO III - GLI ORGANI E IL DIRETTORE**

**Art. 12** *(Organi)*

**Art. 13** *(Il Consiglio di Amministrazione: nomina, composizione e funzioni)*

**Art. 14** *(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)*

**Art. 15** *(Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)*

**Art. 16** *(Il Presidente)*

**Art. 17** *(Il Collegio dei Revisori)*

**Art. 18** *(Il Direttore)*

**Art. 19** *(Compiti del Direttore)*

**TITOLO IV - GLI ORGANISMI**

**Art. 20** *(Il Comitato dei Referenti Scientifici)*

**Art. 21** *(Il Nucleo di Valutazione)*

**TITOLO V - IL MODELLO ORGANIZZATIVO**

**Art. 22** *(Unità-Organizzative e strutture temporanee)*

**Art. 23** *(Organizzazione del lavoro e strumenti di contrattazione collettiva)*

**Art. 24** *(I dirigenti)*

**Art. 25** *(Le posizioni organizzative)*

**Art. 26** *(Struttura organizzativa e dotazione organica)*

**TITOLO VI - I PRINCIPALI STRUMENTI PER IL GOVERNO DELL'ISTITUTO**

**Art. 27** *(La gestione del personale)*

**Art. 28** *(La formazione)*

**Art. 29** *(La valutazione)*

**Art. 30** *(La sicurezza dei lavoratori)*

**Art. 31** *(La sicurezza dei dati)*

**Art. 32** *(La funzione degli acquisti di servizi e beni strumentali)*

**Art. 33** *(La funzione economica finanziaria)*

**Art. 34** *(Il controllo di gestione e il sistema budgetario)*

**Art. 35** *(L'auditing interno)*

**Art. 36** *(Qualità e accreditamento)*

**TITOLO VII - PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE CONTABILE**

**Art. 37** *(Il sistema di contabilità)*

**Art. 38** *(Patrimonio)*

**Art. 39** *(Entrate)*

**Art. 40** *(Esercizio finanziario)*

**Art. 41** *(Bilancio e conto consuntivo)*

## **TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 (Natura giuridica)**

1. L'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (di seguito I.Re.F.), costituito con L.R. n. 59/1981 e riordinato con L.R. n. 39/1997, è ente strumentale della Regione Lombardia, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale e contabile.

### **Art. 2 (Mission strategica)**

1. La missione di I.Re.F. è quella di contribuire al bene comune attraverso la promozione della competenza e della motivazione degli operatori dell'amministrazione pubblica in Lombardia. La formazione è un fattore strategico del governo regionale per lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano della pubblica amministrazione della Lombardia.
2. La missione si realizza con la costruzione di un sistema avanzato di formazione per sostenere, in modo organico e secondo il principio di sussidiarietà, lo sviluppo complessivo del territorio lombardo.

### **Art. 3 (Funzioni)**

1. I.Re.F. esercita le seguenti funzioni previste dall'art. 1 della L.R. n. 39/1997:
  - a) attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative per il personale della Regione Lombardia, di enti e aziende pubbliche nonché svolgere attività di certificazione su progetti formativi effettuati da soggetti terzi;
  - b) promuove iniziative di formazione tecnica degli amministratori pubblici e curare il loro aggiornamento su argomenti d'interesse generale;
  - c) realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione specificamente previste dagli ordinamenti degli enti interessati, ivi compresi corsi-concorso, con il rilascio agli allievi di attestati finali conseguenti al superamento delle apposite prove di verifica.
2. Le iniziative di cui al comma precedente potranno essere svolte, a richiesta, anche a favore del personale di enti privati operanti in rapporto con il pubblico e di enti operanti fuori dal territorio della Regione Lombardia.
3. I.Re.F., ai sensi della L.R. n. 1/2000 può estendere l'attività di formazione svolta ai sensi della L.R. n. 39/1997, anche agli amministratori pubblici.
4. I.Re.F. ai sensi della L.R. n. 1/2000, svolge compiti di:
  - a) progettazione e realizzazione di interventi formativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 del D. Lgs. n. 112/1998;
  - b) rilascio di attestati abilitativi o di qualifica professionale, di diplomi di qualifica superiore o di crediti formativi;
  - c) realizzazione di procedure concorsuali unificate, su richiesta e a totale carico delle amministrazioni pubbliche interessate;

**Approvato con deliberazione del C.d.A. I.Re.F. n. 12/07**

- d) valutazione, verifica e certificazione della rispondenza degli interventi formativi agli standard individuati, secondo le modalità e ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 112/1998 e delle normative regionali;
  - e) promozione ed elaborazione di studi e ricerche utili per una migliore identificazione dei fabbisogni formativi e di specializzazione professionale degli amministratori pubblici, dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione;
  - f) sviluppo di relazioni sistematiche d'interscambio di informazioni e di esperienze con le università e le istituzioni di formazione, pubbliche e private, italiane e straniere, per favorire l'armonizzazione degli indirizzi e degli interventi formativi ed elevarne il livello qualitativo.
5. I.Re.F. affianca e supporta Regione Lombardia nella realizzazione di tutti i suoi Piani di formazione annuali e triennali, quale soggetto in grado di sviluppare una metodologia efficace per la rilevazione dei bisogni formativi.
6. I.Re.F. alla luce degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale, propone percorsi formativi a supporto degli enti e delle società di cui all'art.1 della L.R. n.30/2006 per la realizzazione degli Obiettivi di Governo Regionale.

**Art. 4 (Il Regolamento)**

1. Il presente regolamento individua le competenze fondamentali degli organi, del direttore e dei ruoli organizzativi per la formazione dei processi decisionali dell'I.Re.F. e disciplina la sua struttura, la sua gestione organizzativa e il suo funzionamento.
2. I principi fondamentali attorno ai quali viene articolato sono i seguenti:
- a) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, in funzione di un miglioramento continuo della loro professionalità, competenza ed esperienza;
  - b) autonomia delle strutture organizzative nell'azione amministrativa volta alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, di cui le strutture sono responsabili;
  - c) trasparenza dell'azione amministrativa e integrità verso terzi, nel rispetto e nella piena coscienza del valore pubblico da generare.

**Art. 5 (Il Piano annuale di Attività)**

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, I.Re.F. presenta alla Giunta regionale il piano annuale di attività per l'anno successivo. Il piano è formulato tenendo conto delle analisi dei bisogni formativi svolte e delle richieste di formazione pervenute, e viene elaborato e presentato in raccordo coordinato con gli strumenti di programmazione regionale, in particolare delle indicazioni contenute nel DPEFR. Come previsto dalla L.R. n. 39/1997, esso comprende:
- a) le esigenze formative segnalate dalle strutture operative istituzionalmente competenti in materia di formazione del personale regionale;
  - b) le esigenze formative degli enti locali, regionali e infra-regionali;
  - c) le richieste inoltrate da istituzioni ed enti pubblici e privati, interessati alla partecipazione di proprio personale a iniziative formative;
  - d) le domande di formazione altrimenti ricevute dall'Istituto.
2. Il Piano annuale di attività è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 39/1997.

**Art. 6 (La Relazione annuale)**

1. Il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Presidente, la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente. Tale relazione viene presentata dal Presidente dell'Istituto alla Giunta regionale per l'ulteriore trasmissione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, della L.R. n. 34/1978, unitamente al bilancio preventivo annuale.

**TITOLO II - LE RELAZIONI DELL'ISTITUTO CON L'ESTERNO**

**Art. 7 (Il Sistema Regionale Allargato e delle Autonomie Locali)**

1. I.Re.F. svolge la propria attività formativa al servizio del "Sistema Regionale Allargato"(enti e società di cui all'art. 1 della L.R. n. 30/2006) e delle Autonomie Locali.
2. I.Re.F. in tali ambiti svolge prevalentemente due compiti:
  - a) rafforzare tramite la formazione il raccordo tra le politiche della Giunta Regionale e le azioni del Sistema Regionale Allargato;
  - b) rispondere agli specifici bisogni strategici, organizzativi e di contenuto specialistico dei singoli Enti.

**Art. 8 (Cooperazione con le università lombarde e con enti del settore della formazione)**

1. I.Re.F., tramite apposite convenzioni, sviluppa rapporti di collaborazione con gli atenei presenti in Lombardia, per attività di formazione e di ricerca.
2. I.Re.F. coopera con soggetti qualificati, anche a carattere imprenditoriale, che svolgono attività formativa a favore della Pubblica Amministrazione.

**Art. 9 (Cooperazione internazionale e interregionale)**

1. I.Re.F., anche alla luce degli atti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, sviluppa rapporti di cooperazione internazionale e allarga tale rete di rapporti ad altri enti che condividano con l'Istituto l'interesse per la pubblica amministrazione e le tematiche formative che la riguardano.

**Art. 10 (Partecipazione a società, fondazioni, associazioni o consorzi)**

1. Per lo svolgimento di attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie, I.Re.F. può costituire o partecipare a società, fondazioni, associazioni o consorzi aventi scopo affine al proprio, dandone comunicazione alla Giunta regionale.

**Art. 11 (Patrocinio)**

1. I.Re.F. può concedere patrocinio senza contributo a favore d'iniziativa nel settore della formazione, una volta acquisite informazioni in merito all'attività svolta dal soggetto richiedente, specifica descrizione dell'iniziativa proposta (tempi e luogo di attuazione, tipologia, finalità), provenienza dei partecipanti/destinatari, eventuale partecipazione di altri enti, eventuali iniziative di comunicazione dell'evento.
2. La concessione del patrocinio verrà decisa di norma dal Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza la concessione del patrocinio verrà decisa dal Presidente, sentito il parere del Direttore, con comunicazione alla successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO III - GLI ORGANI E IL DIRETTORE**

**Art. 12 (Organi)**

1. Sono organi di I.Re.F.:
  - a) il Consiglio di Amministrazione
  - b) il Presidente
  - c) il Collegio dei Revisori
2. Al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale è preposto un Direttore.

**Art. 13 (Il Consiglio di Amministrazione: nomina, composizione e funzioni)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente; è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare. In sintonia con gli indirizzi regionali, formula le linee programmatiche, adotta i provvedimenti di carattere generale in ordine alla pianificazione e programmazione, all'organizzazione, agli aspetti economico-finanziari dell'Istituto.
3. Compete in particolare al Consiglio deliberare, come stabilito dall'art. 4 della L.R. n. 39/1997:
  - a) la nomina del Presidente;
  - b) la nomina del Vice Presidente;
  - c) la nomina del Direttore;
  - d) il Regolamento per l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Istituto e le sue revisioni;
  - e) la dotazione organica;
  - f) il bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
  - g) il bilancio di esercizio, così come previsto dall'articolo 2423 del Codice Civile;
  - h) il piano annuale di attività e le modalità della sua attuazione;
  - i) le convenzioni per l'attuazione di iniziative svolte in forma indiretta, nel rispetto delle disposizioni disciplinanti i pubblici contratti;

- j) gli incarichi di collaborazione;
  - l) in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
  - m) la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
  - n) ogni altro provvedimento di competenza dell'Istituto per il quale la legge o i regolamenti non prevedano l'attribuzione ad altro organo.
4. Gli atti di cui alle lettere d), e), f), h) del comma 3, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
  5. Il Consiglio di Amministrazione può conferire a uno o più consiglieri deleghe specifiche per la trattazione di particolari argomenti o questioni.
  6. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre, ove ritenga opportuno, un bilancio sociale.
  7. Il Consiglio di Amministrazione, fatta salva la propria funzione programmatica e d'indirizzo, per garantire economicità all'azione amministrativa e per evitare aggravii procedurali, delega al Direttore l'assunzione degli atti amministrativi e gestionali, tra cui il conferimento di incarichi di collaborazione.

**Art. 14 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che ne regola i lavori.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma una volta al mese dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri o del Presidente del Collegio dei Revisori. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della riunione. La convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate anche con l'ausilio di mezzi telematici.
3. L'ordine del giorno, con le stesse modalità di cui al comma precedente, viene trasmesso ai componenti del Collegio dei Revisori, al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio Regionale.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'approvazione del regolamento per l'organizzazione interna e per il funzionamento dell'Istituto e le sue modifiche.
7. Secondo quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto regionale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla loro adozione. Copia conforme viene inviata alla Giunta regionale.
8. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può adottare un proprio regolamento di funzionamento.

**Art. 15 (Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)**

1. La carica di Presidente o di consigliere di amministrazione è incompatibile, in base a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 39/1997, con quella di amministratore o socio di società o titolare di studi di consulenza aventi finalità analoghe a quelle dell'Istituto o che comunque operino nel campo della formazione, nonché di amministratori di enti, istituti od organismi pubblici e privati che operino nel medesimo settore.

**Approvato con deliberazione del C.d.A. I.Re.F. n. 12/07**

2. Decade dall'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione il consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive dell'organo. La decadenza è comunicata dal Presidente dell'Istituto, successivamente alla presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di dimissioni, i Consiglieri di amministrazione sono tenuti a presentare le stesse al Presidente dell'Ente e al Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente dell'Istituto, dopo aver ricevuto le dimissioni, ne informa il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

**Art. 16 (Il Presidente)**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri su proposta della Giunta regionale.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura, avvalendosi del Direttore, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, promuove e coordina i rapporti dell'Istituto con enti e istituzioni esterne.
3. Il Presidente si avvale di una Segreteria di Presidenza.
4. Il Presidente è garante del raccordo fra gli indirizzi definiti dalle politiche regionali e l'azione dell'Istituto.
5. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Presidente e del Direttore.
6. Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più Consiglieri di amministrazione.
7. In casi particolari di necessità e urgenza, per motivi che riguardino l'interesse dell'Istituto, la tutela e l'efficacia della sua azione, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.
8. I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
9. Non sono in nessun caso adottabili in via d'urgenza gli atti sottoposti all'approvazione da parte della Giunta o del Consiglio regionale.
10. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

**Art. 17 (Il Collegio dei Revisori)**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili; è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente è eletto dal Collegio stesso fra i suoi membri effettivi.
3. Il Collegio, che si riunisce presso la sede dell'Istituto, è convocato e presieduto dal suo Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
4. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo e di verifica sulla regolarità dell'attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Istituto e vigila sull'efficienza ed economicità della gestione amministrativa dell'Istituto.
5. Il Collegio dei Revisori predispose relazioni contenenti pareri sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni, sul conto consuntivo, sul bilancio di esercizio e sulla relazione annuale, evidenziando gli elementi di riscontro con la programmazione e la verifica dei

**Approvato con deliberazione del C.d.A. I.Re.F. n. 12/07**

- risultati rispetto ai programmi approvati; verifica almeno trimestralmente la situazione di cassa e vigila sulla gestione patrimoniale dell'Istituto.
6. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori hanno la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
  7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti il Collegio, anche singolarmente, possono acquisire tutte le informazioni e i documenti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.
  8. Il Presidente del Collegio segnala al Presidente di I.Re.F., al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale eventuali gravi irregolarità, inadempienze, omissioni o ritardi che vengano riscontrate dal Collegio nel corso della attività di controllo.

**Art. 18 (Il Direttore)**

1. Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione fra dirigenti della pubblica amministrazione, docenti universitari o esperti esterni alla pubblica amministrazione, forniti di provata esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse.
2. Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. In ogni caso il contratto s'intende risolto con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un nuovo Direttore.
4. Il Consiglio di Amministrazione può, con provvedimento motivato, risolvere anticipatamente il contratto del Direttore, qualora risultino dal bilancio di esercizio gravi perdite derivanti dall'attività di gestione, ovvero in caso di grave violazione di legge, di irregolarità amministrative e contabili riscontrate dal Collegio dei Revisori.
5. Il trattamento economico del Direttore è definito dal Consiglio di Amministrazione assumendo come riferimento quello attribuito a un direttore generale dell'amministrazione regionale. Parte della retribuzione del Direttore è variabile e commisurata agli obiettivi assegnati annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del raggiungimento degli stessi.

**Art. 19 (Compiti del Direttore)**

1. Il Direttore è responsabile dell'attività gestionale, amministrativa, contrattuale ed economico-contabile di I.Re.F., risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto stesso e dà attuazione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
2. In particolare il Direttore:
  - a) cura le attività connesse alla gestione economico-finanziaria del personale;
  - b) propone i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le loro modificazioni;
  - c) adotta un sistema di controllo di gestione;
  - d) propone le variazioni della dotazione organica;
  - e) predispone il piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - f) redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

## **Approvato con deliberazione del C.d.A. I.Re.F. n. 12/07**

- g) predispone le convenzioni per l'attuazione d'iniziativa svolte in forma indiretta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - h) cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;
  - i) redige il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio;
  - j) sovrintende alla realizzazione del piano di attività dell'Istituto;
  - k) adotta gli atti e i provvedimenti necessari, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno, ed esercita i poteri di spesa;
  - l) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso d'inerzia dei dirigenti subordinati;
  - m) assegna gli obiettivi ai dirigenti all'interno del budget annuale dell'Istituto;
  - n) cura le relazioni sindacali;
  - o) determina le procedure organizzative che consentano l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse;
  - p) cura i rapporti con le strutture regionali e con gli altri enti committenti ai fini del necessario raccordo per la programmazione delle attività;
  - q) sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte in materia di liti attive e passive.
3. Il Direttore può delegare l'assunzione di atti di sua competenza ai dirigenti.
4. Il Direttore svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e può assistere alle riunioni del Collegio dei Revisori, fatte salve le situazioni di incompatibilità.

## **TITOLO IV - GLI ORGANISMI**

### **Art. 20 (Il Comitato dei Referenti Scientifici)**

- 1. Per garantire elevati standard di qualità nella formazione e uno stretto collegamento con il mondo della ricerca, I.Re.F. può avvalersi di referenti scientifici.
- 2. Le strutture permanenti e le strutture temporanee di I.Re.F., descritte nel presente regolamento sub Titolo V (Modello Organizzativo), a discrezione del Consiglio di Amministrazione e sentiti il Direttore e i dirigenti, possono dotarsi di un referente scientifico.
- 3. I referenti scientifici hanno funzioni consultive rispetto alle strutture di riferimento, al Presidente, al Direttore, ai dirigenti e al Consiglio di Amministrazione.
- 4. L'incarico di referente scientifico viene conferito dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato. L'incarico è temporaneo, con durata massima di 12 mesi, ed è rinnovabile. Nell'incarico sono indicati esplicitamente l'ambito dell'attività ed eventuali compensi per lo svolgimento della stessa.
- 5. L'insieme dei referenti scientifici costituisce il Comitato dei Referenti Scientifici di I.Re.F. Come tale, il Comitato dei Referenti Scientifici si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente di I.Re.F., a scopo consultivo.

**Art. 21 (Il Nucleo di Valutazione)**

1. Nell'Istituto è nominato, con atto del Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione delle prestazioni dei dirigenti.
2. Il Nucleo di Valutazione è nominato con durata annuale ed è costituito da tre componenti, di cui due esterni all'Istituto. Il Direttore è componente interno del Nucleo di Valutazione.
3. Il Nucleo di valutazione provvede:
  - a) alla verifica annuale dei risultati della gestione dei dirigenti;
  - b) alla verifica dei risultati raggiunti da tutti i dipendenti in relazione agli obiettivi affidati finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato
4. La procedura di valutazione del personale deve essere improntata ai principi di:
  - a) trasparenza, sia per quanto riguarda i criteri preventivamente adottati, sia per quanto concerne i risultati;
  - b) partecipazione ed informazione adeguata del valutato;
  - c) conoscenza diretta dell'attività del valutato da parte del valutatore.

**TITOLO V - IL MODELLO ORGANIZZATIVO**

**Art. 22 (Unità-Organizzative e strutture temporanee)**

1. La struttura di I.Re.F. si articola in:
  - a) Unità Organizzative, ossia strutture aventi a oggetto funzioni e attività di carattere continuativo di competenza dell'Istituto;
  - b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di progetti.
2. I provvedimenti istitutivi delle strutture di cui al comma 1, lettera b) stabiliscono la loro durata e gli oneri finanziari aggiuntivi.
3. Nell'ambito delle strutture di cui all'art. 1 lett. b) si possono creare scuole dirette a fini speciali per attività di particolare rilevanza. Tutte le scuole, in quanto articolazioni dell'Istituto, dovranno riportare la menzione di I.Re.F. nella loro denominazione.
4. Alle Unità Organizzative di cui al comma 1 lett. a) è preposto il Direttore o un dirigente, alle strutture di cui al comma 1 lett. b) è preposto il Direttore o una persona da lui delegata al progetto.

**Art. 23 (Organizzazione del lavoro e strumenti di contrattazione collettiva)**

1. Al personale dipendente di I.Re.F. si applica la normativa prevista per il personale regionale nonché il CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali. Per il personale di I.Re.F. si fa riferimento, in quanto compatibili, alle previsioni della contrattazione decentrata integrativa per il personale della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, anche in ambito dirigenziale.
2. Le procedure di accesso agli impieghi presso I.Re.F. sono disciplinate in conformità alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

**Approvato con deliberazione del C.d.A. I.Re.F. n. 12/07**

3. Attività di progettazione, di docenza e di consulenza tecnica e scientifica, possono essere realizzate attraverso incarichi professionali, conferiti in linea con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, sulla base di provata capacità ed esperienza e chiaramente finalizzati nei contenuti e limitati nel tempo.
4. Lo svolgimento dell'incarico verrà seguito da un referente interno indicato all'atto dell'affidamento. Gli incarichi, per ogni ambito operativo, possono essere conferiti su proposta dei dirigenti responsabili nel rispetto delle normative vigenti.
5. I compensi per le attività di docenza e progettazione dovranno essere conformi agli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, che provvede con apposite deliberazioni.

**Art. 24 (I dirigenti)**

1. In I.Re.F. i dirigenti:
  - a) provvedono alla direzione della struttura e delle attività cui sono preposti, all'organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate;
  - b) esercitano, ove delegati, i poteri di spesa e/o di accertamento delle entrate;
  - c) adottano, nell'ambito delle competenze attribuite e delegate, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
  - d) formulano, in relazione al personale assegnato, proposte al Direttore in merito alla mobilità, alla formazione, all'attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla valutazione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del principio di parità e di pari opportunità fra uomini e donne.
  - e) esprimono parere in merito alla nomina di Posizioni Organizzative presso le Unità Organizzative di riferimento;
2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze o funzioni delegate dal Direttore, sono definitivi. Possono peraltro essere sottoposti ad avocazione da parte del Direttore per particolari ragioni di necessità e urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.
3. Fatta salva la responsabilità civile, amministrativa e penale, i dirigenti sono responsabili nei confronti del Direttore:
  - a) della coerenza della loro azione con gli obiettivi fissati negli atti di programmazione dell'Ente e nei piani attuativi, e con gli atti d'indirizzo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
  - b) dei risultati conseguiti, nel rispetto dei vincoli di tempo, costo e qualità;
  - c) della corretta gestione e della valorizzazione del personale assegnato;
  - d) della gestione economica, efficace ed efficiente, del budget assegnato;
  - e) della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa;
  - f) della disponibilità delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale.
4. Il Direttore e i dirigenti rispondono del raggiungimento degli obiettivi istituzionali e programmatici, in coerenza con gli atti d'indirizzo degli organi dell'I.Re.F.

**Art. 25 (Le posizioni organizzative)**

1. In I.Re.F., per specifiche esigenze funzionali, presso le varie Unità Organizzative, possono essere istituite posizioni organizzative, di cui al CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali.

**Art. 26 (Struttura organizzativa e dotazione organica)**

1. La struttura organizzativa e la dotazione organica dell'Istituto sono stabiliti con atti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, su proposta del Direttore.

**TITOLO VI - I PRINCIPALI STRUMENTI PER IL GOVERNO DELL'ISTITUTO**

**Art. 27 (La gestione del personale)**

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi di amministrazione e gestione del personale.
2. Il Direttore, secondo criteri che assicurino il più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane, definisce strumenti e metodi di amministrazione e gestione del personale, in modo coerente con l'organizzazione, le procedure e gli obiettivi da perseguire.
3. La gestione del personale si esplica:
  - a) nel promuovere comportamenti coerenti e funzionali al raggiungimento della mission istituzionale;
  - b) nel rafforzamento della motivazione dei singoli e nella valorizzazione delle loro competenze, sia individuali che di gruppo;
  - c) nel ricercare la corretta allocazione dei singoli all'interno dell'organizzazione e nello stimolare la loro crescita professionale, anche nell'ottica dell'ottimizzazione qualitativa e quantitativa delle risorse umane.

**Art. 28 (La formazione)**

1. I.Re.F. individua nella formazione lo strumento fondamentale per migliorare le prestazioni del personale, anche al fine di accrescerne le potenzialità in funzione di progressioni di carriera, sia in senso orizzontale che verticale.
2. Il Direttore, ad ogni inizio di esercizio, predisponde un Piano di Formazione annuale coerente con gli obiettivi da perseguire. Di tale Piano di Formazione è fatta adeguata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

**Art. 29 (La valutazione)**

1. L'I.Re.F. adotta un sistema di valutazione delle prestazioni, delle competenze e delle capacità dei dipendenti, individuando metodi e tecniche che garantiscano efficienza, trasparenza e oggettività della valutazione.
2. La valutazione è strumento fondamentale per il governo di I.Re.F. orientato a sviluppare, coerentemente ai contratti di lavoro, le competenze professionali, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

**Art. 30 (La sicurezza dei lavoratori)**

1. Il sistema di sicurezza aziendale è l'insieme delle strutture organizzative, delle responsabilità, dei processi e delle risorse utilizzate per definire e attuare la politica della sicurezza
2. Nell'Istituto vengono adottati gli adempimenti in tema di sicurezza dei lavoratori ai sensi della normativa vigente. Il Direttore nomina un responsabile della Sicurezza.
3. Il sistema di sicurezza, in analogia e sintonia con il sistema della qualità, opera per la rimozione delle cause di inefficienza nella ricerca di un continuo processo di miglioramento interno, mettendo a punto procedure e meccanismi di autocontrollo nell'ambito degli obiettivi programmati.

**Art. 31 (La sicurezza dei dati)**

1. Il trattamento dei dati personali e sensibili avviene in osservanza dei principi stabiliti dalle disposizioni normative in tema di privacy.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina i soggetti responsabili del trattamento dei dati. I soggetti designati sono responsabili dell'adozione delle misure di sicurezza adeguate alle tipologie di trattamento di dati attuate in Istituto.

**Art. 32 (La funzione degli acquisti di servizi e beni strumentali)**

1. La funzione degli acquisti di servizi e beni strumentali e la gestione dell'inventario sono disciplinate da specifici regolamenti predisposti con atti del Direttore.

**Art. 33 (La funzione economica finanziaria)**

1. I.Re.F. è soggetto alle norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione ed è inoltre soggetto alle indicazioni di Regione Lombardia in merito ai vincoli di finanza pubblica.

**Art. 34 (Il controllo di gestione e il sistema budgetario)**

1. I.Re.F., al fine di verificare i risultati conseguiti, nonché l'efficienza e l'efficacia della propria attività, si dota di un sistema di controllo di gestione basato sulla contabilità economico patrimoniale e analitica. Strumenti del controllo di gestione sono:
  - a) i piani e i programmi;
  - b) i progetti/obiettivi;
  - c) la contabilità analitica;
  - d) il Budget.
2. Il budget costituisce uno strumento fondamentale per la programmazione annuale delle attività. Il documento di budget esprime in termini quantitativi il programma dell'I.Re.F., le risorse disponibili e i risultati da perseguire.

**Art. 35 (L'auditing interno)**

1. L'auditing interno è l'attività di analisi, di approfondimento e di consulenza rivolta all'interno dell'I.Re.F., allo scopo di ottenere un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza organizzativa, attraverso un approccio professionale sistematico.
2. L'auditing si connota come organismo interno, autonomo e indipendente, trasversale alle diverse unità organizzative. Comprende il Direttore, il responsabile della Qualità e il responsabile del controllo di gestione, oltre, eventualmente, esperti esterni.
3. L'attività di auditing è limitata alla vigilanza e alla segnalazione delle criticità, e si estrinseca, a seconda delle circostanze, nell'analisi, nella valutazione e in qualificate indicazioni sulle attività esaminate.

**Art. 36 (Qualità e accreditamento)**

1. Il modello interno di quality management di I.Re.F. adegua costantemente i processi di produzione al sistema di normazione UNI EN ISO 9001: 2000, in chiave di riduzione degli adempimenti formali e a vantaggio della preminenza della customer care. I.Re.F. recepisce integralmente le "Linee guida per la gestione dei processi" del sistema di accreditamento regionale, che armonizza con la logica interna del controllo di qualità.

**TITOLO VII - PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE CONTABILE**

**Art. 37 (Il sistema di contabilità)**

1. Il sistema di contabilità di I.Re.F. persegue l'integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale, al fine di garantire il corretto esercizio della spesa e l'ottimizzazione del rapporto tra costi sostenuti e risultati ottenuti.
2. L'unicità, la coerenza e la completezza delle informazioni contabili sono garantite da un sistema informativo integrato per la gestione..

**Art. 38 (Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito da:
  - a) conferimenti da parte della Regione o contributi di altri enti pubblici;
  - b) donazioni o lasciti da parte di privati;
  - c) acquisizioni dirette.
2. L'inventario dei componenti attivi e passivi del Patrimonio è redatto con i criteri di valutazione di cui all'art. 2217 c.c.
3. Eventuali beni immobili dell'Ente devono essere utilizzati in forma diretta o indiretta per il perseguimento dei fini istituzionali. L'alienazione dei beni immobili è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale.

**Art. 39 (Entrate)**

1. Le entrate dell'I.Re.F. sono costituite da:
  - a) proventi derivanti dalle attività svolte;
  - b) contributi della Regione Lombardia, degli Enti del Sistema Regionale Allargato e di altri enti pubblici;
  - c) contributi o altre erogazioni accettate dal Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili con le finalità dell'Istituto;
  - d) finanziamenti comunitari, statali e regionali per l'esecuzione d'interventi specifici;
  - e) cofinanziamenti derivanti dalla stipulazione di convenzioni e/o accordi;
  - f) anticipazioni;
  - g) sponsorizzazioni.

**Art. 40 (Esercizio finanziario)**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

**Art. 41 (Bilancio e conto consuntivo)**

1. L'Ente si dota:
  - di un bilancio finanziario ai sensi della legislazione regionale in vigore;
  - di un bilancio di esercizio, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.
2. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni e il conto consuntivo sono presentati dal Presidente dell'Istituto alla Giunta regionale per l'ulteriore trasmissione al Consiglio regionale, ai sensi delle normativa in tema di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.
3. Il bilancio di esercizio è trasmesso al Consiglio regionale per informativa.